

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 giugno 2016, n.103

**L.r. 37/85 e s.m.i. - Proroga autorizzazione coltivazione cava di calcare per inerti in località "SAN LEONARDO" – Comune di MANFREDONIA – Foglio 43, particelle 276 parte (ex 111) – Ditta INDUSTRIA ESTRATTIVA F.Ili CASTRIOTTA srl – MANFREDONIA (FG).**

#### **IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.
- VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;
  
- Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.27 del 25/05/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

#### **Premesso che:**

- la ditta INDUSTRIA ESTRATTIVA F.Ili CASTRIOTTA srl, con sede in MANFREDONIA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di calcare per inerti in località "SAN LEONARDO" del Comune di MANFREDONIA (FG), in catasto al foglio n.43 part.lla 111 parte, giusto Determina n.80/AES del 26/09/2007, con escavazione in approfondimento su una superficie 5,6 ha ed obbligo di recupero di una superficie di 10,5 ha, con validità sino al 30/09/2011;
- la Società esercente con istanza acquisita al prot. n.2140 il 14/04/11 ha chiesto la proroga ex art.14, l.r. 37/85, atteso il persistere dell'interesse a completare la coltivazione del volume residuo autorizzato;
- la relativa documentazione è stata integrata il 03/7/13, acquisita al prot. n.9921;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000 acquisita il 27/05/2015 al n.7393, a modifica e integrazione della

precedente perizia giurata il 10/08/2011 c/o il Tribunale di Foggia, acquisita il 03/07/2013, l'esercente e il direttore hanno asseverato che la cava:

- a) ricade nel sito della rete "Natura 2000" costituito dalla ZPS IT9110008 individuato e perimetrato ai sensi delle direttive 92/43/CE (SIC e ZCS) e 79/409/CE (ZPS);
  - b) non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
  - c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE "A" né come ATE "B";
  - d) l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;
  - e) l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrata a pericolosità idraulica/geomorfologica né interferisce in alcun modo con il reticolo idrografico e con le fasce di pertinenza fluviale così come individuate dal PAI dell'AdB/Puglia;
  - f) il piano quotato asseverato dal rilevatore rappresenta l'effettivo stato dei luoghi dell'area di cava alla data del 31/12/2012 in base al rilievo eseguito direttamente in sito e che negli anni 2013 e 2014 l'attività nella cava in epigrafe è stata sospesa;
  - g) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto a quanto approvato con il provvedimento n.80/AES del 26/09/2007;
  - h) dispone ancora, stante al confronto tra il piano di coltivazione approvato e il piano quotato asseverato dal tecnico rilevatore, un volume residuo in posto di 213.000 mc;
  - i) stando ai ritmi produttivi legati all'attuale dotazione strumentale e umana si necessita di un periodo di tempo di ulteriori 7 anni per ultimare i lavori di coltivazione e recupero;
- per l'emanazione della determina autorizzativa su indicata sono stati acquisiti tra gli altri anche: parere di compatibilità al PAI (nota AdB n.5143/2006); pronunciamento ambientale favorevole (determina Settore Ecologia Regionale n.288/2005); autorizzazione paesaggistica (determina Settore Urbanistico Regionale n.100/2007), nonché pronunciamento del CTRAE, che con verbale n.09/2007 (presenti fra gli altri i rappresentanti del settore Urbanistico e dell'Ufficio Parchi): *"esprime parere favorevole a condizione che: 1) l'attività estrattiva riguardi solo la prima fase di approfondimento; 2) sia presentato un progetto di recupero anche delle aree di cava dismessa esistente ed impegnata dall'impianto di frantumazione. Ha anche rilevato che trattandosi di solo approfondimento non era necessario acquisire la valutazione di incidenza, essendosi comunque espresso il comitato VIA. Precisa inoltre che qualsiasi attività estrattiva non dovrà interessare aree perimetrata SIC – ZPS ed il recupero dovrà avere fini naturalistici;*
  - con nota n.74 del 7/1/2014, appurato che l'area di cava ricade in area ZPS, si è chiesta alla Società esercente di produrre ex art.1 l.r. 21/2004 e prescrizione p.to 2) verbale CTRAE 09/2007 il piano di coltivazione e recupero ai fini naturalistici *"anche delle aree di cava dismessa esistente ed impegnato dall'impianto di frantumazione"*;
  - con lettera di riscontro del 19/3/14 la ditta ha comunicato *"che è stato autorizzato dalla Provincia l'utilizzo dell'impianto di frantumazione esistente per l'attività di recupero e riciclo di rifiuti da demolizione"*, per cui ritiene sufficiente il piano di recupero e messa in sicurezza già acquisito in fase di rilascio dell'autorizzazione cava, previsto anche per l'area di cava dismessa;
  - con successiva lettera del 30/7/14, a seguito di specifica richiesta n.5697 del 17/04/14, la ditta ha inviato copia di detta determina del Servizio Ambiente Provinciale prot. n.30331 del 15/06/2010 che dispone *"l'iscrizione della Soc. Industria Estrattiva F.Ili Castriotta srl, ... al n.280 del registro provinciale per esercizio attività di frantumazione primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero ai sensi dell'art.216 D. L.vo 152/2006 e s.m.i. e D.M. n.186/06"*, e l'estratto di mappa catastale aggiornato a seguito del frazionamento della particella 111 in part. 202 (area impianto di frantumazione e deposito materiali inerti recupero) e part. 276 (area cava autorizzata + storica da recuperare);
  - con nota n.9056 del 3/7/14, acquisita al prot. n.3582 l'11/03/15 quale allegato della nota n.1807 del 26/02/15, l'Ufficio Parchi Regionale, in risposta alla nota n.5697 del 17/04/2014, ha chiarito che *"ritiene di*

*non dover esprimere alcun parere di compatibilità sul piano di recupero ambientale dell'area in questione, vigendo per la stessa le misure di conservazione previste dal Regolamento regionale 28/2008"* ed ha richiesto copia delle autorizzazioni relative ad interventi effettuati in ZPS, al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo;

- con lettere del 29/04/2016 e del 23/05/2016 la Società esercente ha inviato copia dell'atto di acquisto dei terreni interessati dalla cava di che trattasi ed ha comunicato che il volume residuo attuale è di 184.000 mc;

**CONSIDERATO** che:

- il giacimento non è stato esaurito come risulta dagli elaborati grafici prodotti, in quanto i lavori di coltivazione non sono stati ultimati nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, e l'esercente per completare l'estrazione ed il recupero abbisogna di 7 anni, così come indicato nella dichiarazione del 2015;
- il piano di gestione rifiuti ex D.Lgs. 117/08 chiarisce che i volumi minimi di scarti circa 4260 mc e di terra rossa prevista in 900 mc circa non usciranno dalla cava, ma saranno solo movimentati e depositati all'interno
- l'area di cava relativamente alle zone autorizzate per lo scavo e recupero parte particella 276 (ex 111) F. 43, è di proprietà della ditta medesima, giusto atto di acquisto a firma del Notaio PASCUCCI Fabrizio del 09/03/2016 reg. al n.970/1T il 24/03/2016;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;
- l'area di cava non ricade in ATE "A" o "B", per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE;
- l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, redatti come da disposizioni Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2013 sono stati acquisiti al prot. n.8860 il 12/6/13, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;

**Ritenuto** di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto di sette anni a partire dal 2015, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.27 del 25/05/2016;

**verifica ai sensi del DLgs 196/2003  
garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di

esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

#### DETERMINA

alla Ditta **INDUSTRIA ESTRATTIVA F.lli CASTRIOTTA srl**– con sede legale in MANFREDONIA (FG) – S.S. 89, Km 175 – P.IVA 00166810713 (legale rappresentante RAMUNDO Gerardo, nato il 20/05/1936 a ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG), C.F. RMN GRD 36E20 H467R, residente a FOGGIA in Via Ascoli Km 0,700), è **accordata la**

#### PROROGA

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità della determina autorizzativa n.80/AES del 26/09/2007, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di calcare per inerti in località "SAN LEONARDO" – Comune di MANFREDONIA (FG), autorizzata sulla particella 276 (ex 111) F. 43, su una superficie soggetta ad escavazione di 5.6000 ha ed un'area soggetta a recupero ambientale di 10.5000 ha, comprensiva dell'area di scavo e della cava storica;

- 1) La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti la garanzia finanziaria, come specificate nel seguito, per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire ed ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere resa anche sottoforma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 292/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo, ex art. 25, l.r. 37/85;
- 2) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'atto sopra indicato n.80/AES del 26/09/2007, che si intende integralmente recepito, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.
- 3) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
  - a. La presente autorizzazione è valida fino al 30/09/2022 e decorre dalla data di deposito al protocollo dello scrivente Servizio della polizza fideiussoria;
  - b. trasmettere alla scrivente Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 – 2 e 3 del 2011 e s.m.i.;
  - c. condurre i lavori di coltivazione della cava, secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo, come prescritto dall'Autorità di Bacino Puglia e ;
  - d. realizzare le opere di recupero dell'area di cava secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato e nel rispetto delle misure di conservazione previste dal Regolamento regionale n.28/2008;
  - e. a garanzia dei lavori di recupero ambientale si conferma l'importo di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), come garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.09.2024, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente

sostenuti;

- f. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
- g. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc.;
- h. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla scrivente Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore Qualità dell'Ambiente, al Dirigente della Sezione Ecologia ed al Dirigente del Servizio Parchi e tutela biodiversità;
- e) sarà notificato in copia alla INDUSTRIA ESTRATTIVA F.lli CASTRIOTTA srl, al SINDACO del Comune di MANFREDONIA (FG);
- f) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato  
Ing. Angelo Lefons